



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LGS/adv

Roma, 14 luglio 2026

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Alessandria**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 37/2026 – Trasferimento nell'Elenco Speciale di un iscritto e permanenza dei requisiti di incompatibilità.

Con il quesito in oggetto, l'Ordine chiede se un iscritto, dipendente del Ministero dell'Istruzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (insegnante precario), possa essere trasferito nell'Elenco Speciale e quale sia il regime applicabile nei periodi intercorrenti tra la scadenza di un contratto e la stipula di quello successivo, durante i quali vengono meno i presupposti di incompatibilità.

Innanzitutto, occorre premettere che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.

Tanto premesso, si osserva innanzi tutto che, in tema di incompatibilità, l'ordinamento professionale vieta l'iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione (art. 4, co. 3, D.lgs. n. 139/2005).

Il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione costituisce, di conseguenza, causa di incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. Infatti, ai sensi dell'art. 53, co. 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l'esercizio di attività libero-professionali da parte dei dipendenti pubblici è soggetto a specifici limiti e, in via generale, incompatibile con il pubblico impiego, fatta salva l'ipotesi espressamente prevista dall'art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente l'esercizio della libera professione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%.

Ne consegue che il dipendente del Ministero dell'Istruzione assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, salvo che ricorra la predetta ipotesi di compatibilità, versa, per tutta la durata del rapporto di lavoro, in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione.

In tale ipotesi, ricorrendone i presupposti, l'iscritto può essere trasferito nell'Elenco Speciale, ai sensi dell'art. 34, comma 8, del D.lgs. n. 139/2005, disposizione che riserva tale iscrizione ai soggetti per i quali sussista una causa di incompatibilità con l'esercizio della professione.

La permanenza nell'Elenco Speciale è, tuttavia, strettamente collegata alla persistenza della causa di incompatibilità. Pertanto, nei periodi intercorrenti tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e la stipula di un successivo contratto, qualora il rapporto di lavoro sia effettivamente cessato e non sussista alcun'altra causa di incompatibilità, vengono meno i presupposti che giustificano l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

Resta ferma la competenza del Consiglio dell'Ordine territoriale ad accertare, sulla base della documentazione prodotta dall'iscritto, la sussistenza o il venir meno dei presupposti di fatto dai quali la legge fa discendere la causa di incompatibilità, adottando i conseguenti provvedimenti in ordine all'iscrizione.

Con i migliori saluti

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LGS/adv

Roma, 22 luglio 2026
Informativa n. 102/2026

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto Incompatibilità tra esercizio della professione e attività di docenza presso istituti scolastici pubblici - Chiarimenti

Cara, Caro Presidente,

negli ultimi mesi sono pervenuti al Consiglio Nazionale diversi quesiti concernenti la compatibilità tra l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e lo svolgimento di attività di docenza presso istituti scolastici pubblici.

Le richieste di chiarimento hanno evidenziato l'opportunità di procedere ad una ricognizione organica della disciplina applicabile, anche al fine di coordinare le disposizioni dell'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005 con la normativa speciale prevista per il personale docente.

Le presenti indicazioni si pongono, pertanto, in linea di continuità con le "Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 del D.lgs. n. 139/2005" e con gli orientamenti già espressi dal Consiglio Nazionale nell'ambito del servizio Pronto Ordini.

L'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 139/2005 stabilisce che non possono essere iscritti nell'Albo coloro ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

Con riferimento ai dipendenti pubblici trova applicazione, in via generale, l'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, che recepisce il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego. Pertanto, il pubblico dipendente, ove il proprio ordinamento vieti lo svolgimento della libera professione, versa nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 139/2005.

Per il personale docente degli istituti scolastici pubblici opera, tuttavia, una disciplina speciale.

L'art. 508, comma 15, del D.lgs. n. 297/1994 dispone infatti che: "Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio".

La disposizione costituisce una deroga al regime generale del pubblico impiego e consente al personale docente di esercitare la libera professione purché ricorrano congiuntamente:

- l'autorizzazione del dirigente scolastico;
- la compatibilità con l'orario di servizio;

- l'assenza di pregiudizio per l'attività di insegnamento.

In presenza di tali condizioni non ricorre il divieto di esercizio della libera professione richiamato dall'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 139/2005.

Le conclusioni sopra richiamate risultano coerenti con le "Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità", le quali, nel paragrafo dedicato al personale docente presso istituti scolastici pubblici (§ 4.10.3), riconoscono espressamente l'applicabilità dell'art. 508 del D.lgs. n. 297/1994.

Il medesimo orientamento emerge, altresì, dai Pronto Ordini n. 8/2025 e n. 29/2025, nei quali il Consiglio Nazionale ha affermato che:

- il docente autorizzato dal dirigente scolastico può esercitare la libera professione;
- qualora l'autorizzazione non venga richiesta ovvero venga negata, l'iscritto non può permanere nella sezione ordinaria dell'Albo e può richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale dei non esercenti;
- l'iscrizione nell'Elenco Speciale avviene esclusivamente su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 34, comma 8, del D.lgs. n. 139/2005.

L'accertamento della sussistenza della causa di incompatibilità compete al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, sulla base della documentazione prodotta dall'iscritto.

Solo all'esito di tale accertamento potranno essere adottati i conseguenti provvedimenti in ordine alla permanenza nell'Albo ovvero all'iscrizione nell'Elenco Speciale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene opportuno precisare che il P.O. n. 37/2026, nel richiamare la disciplina generale delle incompatibilità del pubblico impiego, prendeva le mosse dalla formulazione del quesito sottoposto al Consiglio Nazionale, riferito genericamente ad un dipendente del Ministero dell'Istruzione con contratto a tempo determinato.

La risposta, pertanto, era volta ad evidenziare il principio generale in materia di incompatibilità e non affrontava espressamente la disciplina speciale applicabile al personale docente di cui all'art. 508 del D.lgs. n. 297/1994.

Resta conseguentemente fermo che, con riferimento al personale docente degli istituti scolastici pubblici, la verifica della sussistenza della causa di incompatibilità deve essere effettuata alla luce della disciplina speciale sopra richiamata, secondo i principi già espressi nelle Note interpretative e nei precedenti orientamenti del Consiglio Nazionale.

Ti invito a dare la massima diffusione della presente informativa tra i Tuoi iscritti.

Cordialmente,

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio